# LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 28-07-2004 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITA'.

## **ARTICOLO 15**

Aree attrezzate di sosta temporanea

- 1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione.
- 2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.
- 3 . Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.

## **ARTICOLO 16**

Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta

1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aria aperta e delle loro dipendenze è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

#### . . .

## **ARTICOLO 17**

Validità

1. L'autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua validità fino a quando non si verifichi una causa di sospensione, revoca o decadenza.

## **ARTICOLO 19**

Somministrazione di alimenti e bevande

1. L'autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. L'autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste,

pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità

## **ARTICOLO 21**

Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore

- 1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato all'iscrizione da parte del titolare o del gestore al Registro delle imprese ed al possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione stabilite dalla legge dello Stato.
- 6. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura fino a che si sia ottemperato all'obbligo.

. . .

## **ARTICOLO 29**

Assegnazione

1. L'attribuzione del livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata dal Comune a seguito della richiesta di autorizzazione. L'assegnazione si basa sugli elementi desumibili da apposita dichiarazione prodotta dal titolare o dal gestore della struttura con cui lo stesso formula anche la richiesta del livello di classificazione ed è effettuata previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per il livello di classifica richiesto. La dichiarazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.

Non sono però previsti finanziamenti.

Per le integrazioni relative al testo, si rimanda alla legge completa, scaricabile dal sito: <a href="http://camera.mac.ancitel.it/lrec/">http://camera.mac.ancitel.it/lrec/</a>

Per quanto riguarda la legge nazionale di riferimento si rimanda alla **Legge Quadro del Turismo Italiano (L.135 del 29/03/2001)**.

All'art. 5, la legge indica la **promozione** – da parte di Comuni ed Imprese – dei **Sistemi Turistici Locali** (S.T.L.) riconosciuti dalle Regioni e sostenuti finanziariamente dalle stesse e dai fondi previsti nella legge per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ed intersettoriali. I Sistemi Turistici Locali dovranno caratterizzarsi per un'offerta integrata tra beni culturali-paesaggistici e attrazioni turistiche, compresi i prodotti enogastronomici tipici e dell'artigianato.